

Premessa :

la Commissione per le Proposte di Modifiche di Statuto eletta nel 2007 a suffragio universale era rappresentativa di tutte le componenti dell'Ateneo. Essa non ha mai dichiarato concluso il suo compito che si era momentaneamente interrotto, con la trasmissione al Senato Accademico del lavoro già fatto sui primi tre titoli dello Statuto, per avere, dal Senato, un parere interlocutorio e attendere che si consolidasse il quadro normativo.

Buona parte del lavoro svolto dalla Commissione risulta compatibile con la L.240/2010: è auspicabile che, quanto meno in queste parti, esso possa essere preso in considerazione e costituire una base di partenza per i lavori della nuova Commissione la quale ha a disposizione un tempo estremamente ridotto. Si tratta di una occasione, difficilmente ripetibile, per una rivisitazione dello Statuto più ampia di quella strettamente necessaria a renderlo compatibile con la L.240 e di una attenta revisione si sentiva il bisogno già prima.

In estrema sintesi si possono così riassumere le principali modifiche ai Titoli I e II proposti dalla precedente Commissione e pienamente compatibili con la nuova normativa, mentre per il Titolo III (Governance), il lavoro già fatto è solo in piccola parte riutilizzabile.

Titolo I

Sono state introdotte diverse novità, tutte compatibili con il nuovo quadro normativo e in perfetta sincronia con il mutato quadro sociale, educativo e culturale:

- a) Pari opportunità, non solo di genere
- b) Indipendenza dell'Università dalla politica, dalla finanza, dalle confessioni religiose
- c) Trasparenza degli atti
- d) Valutazione dei singoli e delle strutture
- e) Riconoscimento del merito
- f) Codice etico
- g) Partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo
- h) Pieno riconoscimento della "Terza missione", ovvero: Trasferimento Tecnologico, Servizi scientifici e culturali, Assistenza medica

Titolo II

L'organizzazione ad un unico livello nel quale confluiscono didattica e ricerca, prevista dalla L.240 è perfettamente compatibile con l'organizzazione in Scuole prevista dalla precedente Commissione. Alle Scuole venivano assegnati tutti i compiti ora previsti dalla L.240 per i Dipartimenti. Alcuni principi fondamentali venivano salvaguardati e dovrebbero continuare ad esserlo:

- a) Libera scelta dei Docenti nell'afferenza alle Scuole (o Dipartimenti)
- b) Autonomia delle Scuole (o Dipartimenti) nella scelta di partecipare ad organismi di coordinamento per condividere la gestione di risorse comuni (Art.26)
- c) Principio di sussidiarietà
- d) Pianta organica del Personale T/A assegnato alle Scuole (Dipartimenti) sulla base di una valutazione oggettiva dei carichi di lavoro
- e) Incardinamento dei Docenti e dei Corsi di Studio sulle Scuole (Dipartimenti)
- f) Possibilità di tre diverse tipologie di aggregazione: i) Scuole (o Dipartimenti) del tutto autonomi con almeno 60 Docenti; ii) Scuole di Grandi dimensioni (almeno 200 docenti) competenti per l'organizzazione della didattica e dell'Assistenza,

articolate internamente in Unità di Ricerca; iii) Scuole (Dipartimenti) organizzate in un Consiglio Interscuola (Art.26) per il coordinamento.

Considerate le diversità culturali, storiche e organizzative delle diverse aree dell'Ateneo, è importante che siano disponibili diversi modelli organizzativi tra i quali le Scuole (Dipartimenti) possano liberamente scegliere quello più adatto alle esigenze specifiche.

Bruno Neri